

Comune di Pelago
Città Metropolitana di Firenze



RELAZIONE
dell'Organo di revisione economico-finanziaria
alla proposta di BILANCIO CONSOLIDATO
del Gruppo Amministrazione Pubblica
per l'esercizio 2019

Il Revisore unico

Dott. Andrea Bonechi

L'ORGANO DI REVISIONE

Visti

- l'art. 147-*quater*, del D.Lgs. n. 267/00 ("Tuel");
- l'art. 151, comma 8, del Tuel;
- l'art. 233-*bis*, del Tuel;
- gli artt. da 11-*bis* a 11-*quinquies*, del D.Lgs. n. 118/11;
- il Principio contabile n. 4/4, Allegato al D.Lgs. n. 118/11;
- il Principio contabile OIC n. 17 – Il bilancio consolidato;
- gli artt. 25-43, del D.Lgs. n. 127/91;
- l'art. 239, comma 1, lett. d-*bis*), del Tuel;
- l'art. 1, comma 510, della Legge n. 190/ 14 ("*Legge di stabilità 2015*") che ha posticipato al 30 settembre di ciascun anno il termine per l'approvazione del bilancio consolidato dell'Ente con i bilanci dei propri Organismi e Enti strumentali e delle società controllate e partecipate;
- l'art. 110 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, ha rinviiato il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 al 30 novembre 2020;
- la Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 22 ottobre 2020, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio Consolidato per l'anno 2019 (allegato "A") e la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa (allegato "B") e disposta la trasmissione al Revisore dei conti ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 239, comma 1 lett. d-bis del D. Lgs. 267/2000;

premesse che

- ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 118/11, il bilancio consolidato è composto dal Conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dalla relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa;
- ai sensi dell'art. 233-*bis*, del Tuel, il bilancio consolidato è redatto secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/11, utilizzando lo schema previsto dall'Allegato n. 11, al D.Lgs. n. 118/11;
- con Delibera Giunta Comunale n. 105 del 28 dicembre 2018, il Comune di Pelago ha approvato l'elenco degli Enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (in seguito

Gap) e l'elenco degli Enti rientranti nell'area di consolidamento;

tenuto conto che

l'Organo di revisione economico-finanziaria ha effettuato controlli in relazione a:

- **Composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica** (suddivisi tra enti strumentali, organismi strumentali e società)

L'elenco degli Enti rientranti nel Gap del Comune di Pelago, approvato con Delibera Giunta Comunale n. 105 del 9 dicembre 2019, è il seguente:

- *Casa Spa, partecipata allo 0,50%;*
- *Ait, partecipata allo 0,14%;*
- *Ato Toscana Centro, partecipata allo 0,27%.*

Dai controlli effettuati, l'Organo di revisione ha ritenuto che l'individuazione degli Enti ricompresi nell'Area di consolidamento è coerente con quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 118/11, secondo la seguente ricognizione.

- **Composizione dell'area di consolidamento**

Il Paragrafo 3.1, del Principio contabile n. 4/4, Allegato al D.Lgs. n. 118/11, definisce le seguenti cause di esclusione dall'area di consolidamento di un Ente rientrante nel Gap:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Il Principio contabile n. 4/4 riconosce all'Ente la possibilità di escludere dal l'area di consolidamento un Ente il cui bilancio presenta un'incidenza inferiore al 10% (ridotta al 5% per le Regioni) rispetto al bilancio dell'Ente capogruppo, con riferimento ai seguenti parametri:

- ✓ totale dell'attivo;
- ✓ patrimonio netto;
- ✓ totale dei ricavi caratteristici.

L'Ente capogruppo può considerare come non irrilevanti, e quindi provvedere al loro consolidamento, i soggetti che presentano percentuali inferiori rispetto a quelle sopra citate, qualora lo ritenga opportuno al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato.

Sono considerate comunque irrilevanti le quote di partecipazioni inferiori all'1% del capitale della società partecipata. In ogni caso sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in termini ragionevoli e senza spese sproporzionate. Dette cause di esclusione sono residuali in quanto

limitate ai casi aventi natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

All'esito della ricognizione sopra enunciata, l'elenco degli Enti ricompresi nell'area di consolidamento del Comune di Pelago è il seguente:

- *Casa Spa, partecipata allo 0,50%.*

Gli Enti e le Società del Gap non rientranti nell'area di consolidamento (Ait e Ato Toscana Centro) sono stati esclusi in quanto non rispettano i requisiti previsti dagli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies, del D.Lgs. n. 118/11.

Dai controlli effettuati, le cui risultanze sono sopra riportate, l'Organo di Revisione ha ritenuto che l'identificazione dell'area di consolidamento è coerente con le disposizioni del Principio contabile n. 4/4, Allegato al D.Lgs. n. 118/11.

- **Metodi di consolidamento adottati**

Il Principio contabile n. 4/4, Allegato al D.Lgs. n. 118/11, dispone che le partecipazioni in Enti strumentali controllati e in società controllate devono essere consolidate con il cd. "metodo integrale", mentre le partecipazioni in Enti strumentali partecipati e in società partecipate devono essere consolidate con il cd. "metodo proporzionale".

Visto che il Principio n. 4/4 non prevede alcunché in merito ai passi operativi necessari per addivenire al consolidamento dei bilanci, per l'applicazione del "metodo integrale" e del "metodo proporzionale" devono essere seguite le indicazioni fornite dal Principio contabile OIC 17 – *Il bilancio consolidato*, sulla base del rinvio generalizzato alle disposizioni del C.c. e ai Principi contabili OIC fatto dal Paragrafo 6, del Principio contabile n. 4/4, Allegato al D.Lgs. n. 118/11.

Nello specifico, il Comune di Pelago ha adottato il seguente metodo di consolidamento:

- *Casa Spa – Metodo di consolidamento proporzionale.*

La procedura seguita dall'Ente è coerente con quanto previsto dalle disposizioni sopra riportate.

- **Effetto delle operazioni di elisione infragruppo**

Le elisioni/eliminazioni delle operazioni infragruppo effettuate dal Comune di Pelago sono coerenti con le disposizioni del Principio contabile n. 4/4, Allegato al D.Lgs. n. 118/11.

Preso atto

e verificati

- **gli Schemi di bilancio consolidato esposti nell'allegato A** in seguito all'analisi dei prospetti di conto economico consolidato e di stato patrimoniale consolidato, il Revisore unico ritiene che essi sono conformi con quelli previsti dall'Allegato n. 11, al D.Lgs. n. 118/11, così

come richiesto dall'art. 233-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00.

- **la Nota integrativa, compresa nella relazione sulla gestione consolidata esposta nell'allegato B**, talché l'Organo di revisione ha preso atto che la Nota integrativa contiene ii criteri di valutazione, nonché i principali dati delle risultanze del Bilancio consolidato.

* * * * *

Tutto ciò premesso, verificato ed attestato,

**L'ORGANO DI REVISIONE
esprime parere favorevole**

per l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della Proposta di deliberazione concernente il Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pelago.

Pelago, 27 novembre 2020

L'Organo di revisione

Dott. Andrea Bonechi

